il ricalcolo dell' importo della pensione

RICOSTITUZIONI

SUPPLEMENTI

RICONGIUNZIONI

TOTALIZZAZIONE

COMPUTO

CUMULO

PATRONATO INPAL
ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSISTENZA AI LAVORATORI

RICOSTITUZIONI

CONTRIBUTIVA

REDDITUALE

PATRONATO INPAL
ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSISTENZA AI LAVORATORI

E' opportuno precisare che tutti i pensionati percettori di prestazioni previdenziali strettamente collegate al non superamento di limiti reddituali, hanno l'obbligo di dichiarare annualmente, attraverso il modello red, il reddito percepito nell'anno precedente, in modo tale da dare la possibilità all'INPS di confermare o variare l'importo della prestazione.

RICOSTITUZIONI CONTRIBUTIVE

La ricostituzione della pensione consiste in una variazione dell'importo della pensione determinata dall'accreditamento di contribuzione versata o dovuta per periodi anteriori alla decorrenza originaria della stessa.

Le ricostituzioni si effettuano sia d'ufficio che a domanda, dal momento che la domanda di pensione precostituisce per il pensionato il diritto ad avere la pensione calcolata in base a tutti i contributi versati, accreditati o dovuti, precedenti la decorrenza originaria della pensione

PATRONATO INPAL
ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSISTENZA AI LAVORATORI

La ricostituzione della pensione, come variazione contributiva, muove dai seguenti presupposti:

•accreditamento di contribuzione non valutata in prima liquidazione;
•esclusione di contribuzione già valutata in prima liquidazione;
•modifica del valore retributivo e/o contributivo già considerato in prima liquidazione.
Verificatisi tali presupposti la pensione sarà ricalcolata in base alle norme vigenti al momento della decorrenza originaria.

Tali novità riguardano in linea generale:

•aspetti di tipo contributivo;
•aspetti reddituali;
•aspetti sanitari.

PATRONATO INPAL
ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSISTENZA AI LAVORATORI

La **ricostituzione reddituale**

è una prestazione di rideterminazione di alcuni parametri pensionistici strettamente legati a dei limiti reddituali.
Tale prestazione, differente dalla ricostituzione pensione per motivi contributivi, ha l'obiettivo di comunicare all'istituto previdenziale il reddito del soggetto che percepisce la prestazione, al fine di permettere all'inps, la determinazione dell'importo della pensione la quale si basa appunto, su determinati limiti reddituali da rispettare.

Infatti i motivi che spingono il pensionato ad inoltrare domanda di **ricostituzione reddituale** sono i seguenti:

- ***ricostituzione reddituale per quattordicesima;***
- ***ricostituzione reddituale per incumulabilità con i redditi;***
- ***ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale;***
- ***ricostituzione reddituale per integrazione al trattamento minimo;***
- ***ricostituzione reddituale per invalidità civile;***
- **ricostituzione per motivi documentali;**
- **ricostituzione variazione dati contitolari;**

PATRONATO INPAL
ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSISTENZA AI LAVORATORI

La dicitura "riliquidazione"

viene adottata dall'istituto previdenziale per evidenziare l'avvenuto ricalcolo di una prestazione pensionistica.
L'INPS utilizza il termine nei casi in cui viene effettuata una ricostituzione della pensione la quale comporta, nella maggioranza dei casi, una rideterminazione dei parametri pensionistici.
Questi parametri possono essere:
•reddituali;
•contributivi;
•documentali;
•accesso ad alcuni diritti (quali quattordicesima pensionati, maggiorazione sociale)
•variazione dei contitolari di una prestazione;
•di cambio fascia (come nel caso dell'invalidità civile).

Il **ricalcolo della pensione** può avvenire in due modalità:

• mediante esplicita richiesta del pensionato, inoltrando una ricostituzione della pensione;

• d'ufficio. L'istituto previdenziale provvede annualmente ad attuare un ricalcolo delle prestazioni pensionistiche sulla base del mutare annuo di determinati parametri (come ad esempio la perequazione automatica).

Ricostituzione per quattordicesima

*La **ricostituzione reddituale per quattordicesima*** è una prestazione erogata dall'Inps a tutti quei pensionati che possiedono alcuni requisiti reddituali e contributivi.

In caso di prima concessione vengono considerati tutti i redditi, se invece si tratta di ratei successivi al primo bisogna valutare anche i redditi con obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati.

Capita annualmente che alcuni pensionati nel mese di luglio, periodo in cui viene versato l'importo dall'INPS, non si ritrovino accreditata la quattordicesima.

La determinazione dell'importo della quattordicesima mensilità viene determinato prendendo in considerazione sia il reddito percepito che i contributi.

Questo può accadere per la rideterminazione dei redditi personali posseduti dal pensionato nel corso dell'anno e non comunicati al casellario pensioni.

In questo caso basterà mandare una domanda di **ricostituzione reddituale** per quattordicesima, indicando la variazione o la non variazione, dei redditi all'Inps per l'accredito della prestazione.

Ricostituzione per incumulabilità con i redditi

Per quanto riguarda l'incumulabilità dei redditi con le prestazioni pensionistiche, queste non possono coesistere con i redditi da lavoro dipendente, ma per quanto riguarda i lavoratori autonomi vi è l'obbligo di comunicazione dei redditi provenienti dall'attività svolta al casellario centrale dei pensionati, attraverso il modello Red.

Nel caso in cui il modello Red non venisse compilato in tempo, la comunicazione da effettuare all'INPS rientra nelle **ricostituzioni pensioni** e quindi nell'invio di una **ricostituzione reddituale**.

Allo stesso modo quei pensionati che percepiscono prestazioni la cui erogazione è regolamentata da limiti reddituali (assegno sociale, pensioni integrate al trattamento minimo), che si ritrovano nel corso dell'anno a percepire una nuova prestazione previdenziale indiretta, come ad esempio la pensione di reversibilità, hanno l'obbligo di comunicare tale variazione al casellario centrale dei pensionati.

PATRONATO INPAL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA AI LAVORATORI

Ricostituzione per maggiorazione sociale

La maggiorazione sociale è una prestazione che viene concessa a quei pensionati che si ritrovano in particolari situazioni di svantaggio economico.

Essendo quindi una prestazione assistenziale la sua erogazione è strettamente collegata al reddito, per cui il pensionato che la richiede non deve superare determinate soglie reddituali.

Per richiedere l'erogazione della maggiorazione sociale il pensionato dovrà inviare una domanda di **ricostituzione reddituale** per maggiorazione sociale, indicando i redditi in possesso, che consentirà all'Inps sia di verificare il diritto che l'importo della prestazione.

PATRONATO INPAL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA AI LAVORATORI

Ricostituzione per integrazione al trattamento minimo

L'integrazione al trattamento minimo è una prestazione che viene concessa ai quei pensionati che hanno avuto diritto al calcolo della pensione con il solo metodo retributivo o misto, quindi ne sono esclusi i pensionati le quali prestazioni sono state calcolate con il sistema di contributivo puro, che si ritrovano un assegno pensionistico inferiore ai limiti della soglia di povertà stabilita e rideterminata annualmente dall'istat.
Usualmente tale prestazione viene richiesta contestualmente all'inoltro della domanda di pensione, ma può accadere in alcuni casi che questa non sia stata concessa per il superamento delle soglie reddituali da parte del pensionato.

Ricostituzione reddituale per invalidità civile

Per quanto riguarda la *ricostituzione reddituale per invalidità civile* questa viene effettuata sostanzialmente per due motivi:

•variazione del reddito;

•variazione della percentuale di invalidità;

Può avvenire, infatti, che un soggetto percettore di invalidità civile, subisca una variazione del reddito annuo a causa di eventi molteplici, come ad esempio un'assunzione.

In tal caso si dovrà inviare una domanda di ricostituzione reddituale per invalidità civile per comunicare all'ente previdenziale la variazione. E' doveroso specificare che, qualora l'inps non ricevesse alcuna comunicazione della variazione, quest'ultima emergerà dal controllo incrociato annuo con il casellario delle pensioni, con conseguente recupero delle somme da parte dell'ente previdenziale.

Nel secondo caso, ovvero cambio fascia e quindi variazione della percentuale di invalidità civile, occorrerà allo stesso modo inviare una domanda di ricostituzione reddituale.

Nel caso in cui un soggetto percettore di invalidità civile decida di sottoporsi a nuova visita a causa dell'incorrere di ulteriori patologie che ne aggravano lo stato di salute, al quale viene riconosciuta da una commissione medica incaricata una percentuale maggiore rispetto a quella precedente, potrà richiedere una ricostituzione reddituale per cambio fascia reddituale.

La prestazione, in sostanza, permette di innalzare i limiti delle soglie reddituali.

Ovviamente la ricostituzione reddituale per invalidità civile avrà senso qualora il soggetto da un assegno mensile di invalidità civile (74/99%) passi ad avere diritto alla pensione di inabilità civile (100%) o indennità di accompagno, un aggravamento della percentuale, ad esempio, da 79% a 85% non comporterà nessun beneficio ne in termini economici ne in termini di limiti reddituali, rendendo inutile la domanda di ricostituzione reddituale per invalidità civile.

Aumenti in arrivo per i percettori degli **assegni di invalidità**:

con rata di novembre 2020 l'INPS ha provveduto a mettere **in pagamento la maggiorazione sociale** in favore dei soggetti titolari di pensione per invalido civile totale 100%, pensione per i sordi, pensione per i ciechi civili assoluti e dei titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984.

Un incremento **fino a 651,51 euro per 13 mensilità** (il cosiddetto "incremento al milione"), beneficio riconosciuto dalla legge 448/2001 per i soggetti con più di 60 anni di età che, con la sentenza della Corte Costituzionale (n. 152/2020) e il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è stato esteso ai soggetti riconosciuti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti a partire dai 18 anni di età.
Si tratta di un beneficio che interessa una platea piuttosto ampia di cittadini per rendere attivo il quale il quale l'Istituto ha lavorato in questi mesi per accelerare le procedure di definizione dell'iter e la semplificazione delle stesse.

Per gli **invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi** in possesso dei requisiti di legge, l'**adeguamento sarà riconosciuto in automatico**, con decorrenza dal 20 luglio 2020. Tali soggetti, quindi, **non dovranno presentare nessuna domanda.**

Per i soggetti **titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984**, invece, l'adeguamento sarà attribuito a seguito **domanda** dell'interessato, presentata attraverso i consolidati canali dell'Istituto, o i patronati. Per le domande presentate entro il 30 ottobre 2020 la decorrenza, in presenza dei requisiti di legge, sarà riconosciuta dal 1° agosto 2020. Negli altri casi, la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

Per avere diritto alla maggiorazione la legge prevede una soglia di **reddito** annuo personale pari a **8.469,63 euro** (che sale a **14.447,42 euro**, cumulato con il coniuge, nel caso in cui il soggetto sia coniugato).

Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i **redditi di qualsiasi natura**, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF , sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF , sia del titolare che del coniuge.

Ricostituzione reddituale per motivi documentali

Per quanto riguarda la **ricostituzione reddituale per motivi documentali**, questa rientra nel più ampio raggio della ricostituzione reddituale per invalidità civile.
A titolo d'esempio, le famiglie di minori che percepiscono l'indennità di frequenza

Ricostituzione reddituale per variazione dei contitolari

La **ricostituzione reddituale per variazione dei contitolari**, come lascia intendere il titolo, è una prestazione che ha come obiettivo quello di comunicare all'INPS la variazione dei contitolari di una determinata prestazione.

Che cos'è il modello red?

Come precedentemente anticipato, vi sono alcune prestazioni previdenziali la quale erogazione è strettamente collegata al non superamento di determinate soglie reddituali stabilite annualmente.
Come noto il reddito è un dato soggetto a continuo mutamento, l'inps per tenere traccia dei redditi di tutti i pensionati che percepiscono prestazioni previdenziali collegate al non superamento di una determinata soglia reddituale, invia ogni anno un apposito plico contenente un modello denominato **modello red.**
Il pensionato ha l'obbligo di comunicare al casellario centrale dei pensionati il reddito in possesso negli anni di riferimento indicati all'interno del **modello red**.

Che cosa succede se non presento il red in tempo?

Nel caso in cui il pensionato non provveda nei tempi previsti all'inoltro della documentazione, l'INPS provvederà alla sospensione della prestazione in essere.
Decorso un determinato periodo di tempo non sarà più possibile inviare il **modello red**, ma il pensionato potrà comunque richiedere lo sblocco della prestazione comunicando la propria situazione reddituale attraverso una domanda di **ricostituzione reddituale.**

La Ricongiunzione dei Contributi

legge 07 febbraio 1979 n.29 e legge 5 marzo 1990 n.45

La ricongiunzione dei contributi è quell'istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un'unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.

La ricongiunzione, avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.

I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.

PATRONATO INPAL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA AI LAVORATORI

La ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti art.1 della legge n.29/1979

L'art.1 della legge in esame dà la possibilità di ricongiungere presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'Inps, tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell'Assicurazione obbligatoria (cosiddette gestioni "alternative" quali INPDAP, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, …) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, commercianti e coltivatori diretti *esclusa* la Gestione separata dei parasubordinati).

Fino al **30 giugno 2010** la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici "alternativi" avveniva senza oneri per il richiedente. Dal **01 luglio 2010** invece anche tale tipo di ricongiunzione è diventata **onerosa**.

La ricongiunzione dei contributi provenienti dalle **Gestioni speciali dei lavoratori autonomi** avviene sempre **con pagamento di un onere** da parte del richiedente. In questo caso, la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata a condizione che l'interessato possa far valere, successivamente alla cessazione dell'attività come lavoratore autonomo, almeno cinque anni di contribuzione in qualità di lavoratore dipendente, in una o più gestioni pensionistiche obbligatorie.

La ricongiunzione in Fondi diversi dal Fondo pensioni Lavoratori Dipendenti art.2 della legge n.29/1979

Il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione:

• nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti

•in forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria predetta

•nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'Inps

può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione dei quali sia titolare. L'interessato può esercitare la facoltà di ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda ovvero nella gestione, diversa da quella di iscrizione, nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
Tale tipo di ricongiunzione è **onerosa**.

Nel caso di ricongiunzione di periodi da lavoro autonomo valgono gli stessi requisiti richiesti per l'applicazione dell'art.1.

PATRONATO INPAL
ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSISTENZA AI LAVORATORI

La ricongiunzione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n.45

E' possibile ricongiungere i periodi di contribuzione esistenti presso le varie casse di previdenza per i liberi professionisti con quelli esistenti presso le gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi.
Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.
Prima dell'età pensionabile, la facoltà è esercitabile solo nella gestione presso cui si è iscritti al momento della domanda.
È possibile la ricongiunzione in una gestione diversa da quella di iscrizione solo al raggiungimento dell'età pensionabile e solo se in tale gestione risultino almeno dieci anni di contribuzione continuativa, per effettiva attività. Anche tale tipo di ricongiunzione è **onerosa**.

PATRONATO INPAL
ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSISTENZA AI LAVORATORI

LA DOMANDA DI RICONGIUNZIONE

La domanda di ricongiunzione deve essere presentata alla competente sede dell'Istituto, Ente, Cassa, Fondo o gestione previdenziale nella quale si chiede di ricongiungere i diversi periodi.

La facoltà di ricongiunzione dei vari periodi in un'unica gestione può essere esercitata una sola volta. Tale facoltà può essere esercitata *una seconda volta*:

•dopo almeno dieci anni dalla prima, con almeno cinque anni di contribuzione per effettivo lavoro

•al momento del pensionamento e solo nella stessa gestione nella quale ha operato la precedente ricongiunzione;

Circolare Inps 162/1997

Riserva matematica

QUANTO SI PAGA

A seguito delle modifiche apportate dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con effetto sulle domande presentate dal 1 luglio la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della normativa citata è sempre a titolo oneroso.
L'onere viene determinato in relazione alla collocazione temporale dei periodi ricongiunti ed alla loro valutazione ai fini pensionistici.
L'importo da pagare viene notificato dall'Inps con il provvedimento di accoglimento della domanda di ricongiunzione.
Nel provvedimento di accoglimento, notificato a mezzo raccomandata, sono indicate le modalità da seguire per il pagamento e sono precisati i termini previsti per effettuare il versamento.

riserva matematica

indica l'importo che il lavoratore deve versare all'istituto di previdenza per riscattare o ricongiungere periodi assicurativi che si collocano nel sistema retributivo, cioè per quei periodi antecedenti al 2012 o al 1996 a seconda rispettivamente se l'assicurato può vantare o meno 18 anni di contributi alla data del 31.12.1995.

il costo dell'operazione è generalmente più elevato quanto più avanti nel tempo si chiede il riscatto o la ricongiunzione dato che la retribuzione di partenza è generalmente più elevata all'aumentare della anzianità (che è legata, spesso, all'avanzamento della carriera) ed i coefficienti delle Tabelle citate risultano più elevati con riferimento all'anzianità del lavoratore.

Attenzione

- Il mancato versamento dell'importo in unica soluzione o delle prime tre rate sarà considerato come rinuncia alla ricongiunzione.
- Il mancato pagamento di due rate consecutive, nel corso di una rateazione già iniziata, comporta l'annullamento dell'operazione di ricongiunzione con rimborso di quanto versato.
- Se nel corso del pagamento rateale viene presentata **domanda di pensione** dovrà rivolgersi agli uffici della Sede competente per richiedere la trattenuta sulla pensione medesima.
- **L'interruzione del pagamento rateale** dell'onere comporta l'annullamento dell'operazione di ricongiunzione con il rimborso di quanto versato. Una nuova domanda potrà essere riproposta solo dopo dieci anni dalla precedente o al momento del pensionamento.

SUPPLEMENTO

Il Supplemento è un incremento della propria pensione che viene liquidato a coloro che hanno effettuato il versamento di contributi anche in periodi successivi alla data di decorrenza di percezione del trattamento pensionistico.

L'articolo 7 della legge 155/1981 riconosce il supplemento nei confronti degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (AGO) che proseguono l'attività lavorativa nella suddetta assicurazione trascorsi **almeno cinque anni** dalla decorrenza della pensione.

Il termine Breve

L'interessato ha, inoltre, la facoltà di richiedere **per una sola volta** la liquidazione del supplemento – sia esso il primo che uno dei successivi – quando siano trascorsi anche **soltanto due anni** dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento; in tal caso però è richiesta la condizione del compimento **dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia** nella gestione in cui si chiede il supplemento.

PATRONATO INPAL
ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSISTENZA AI LAVORATORI

CUMULO

TOTALIZZAZIONE

COMPUTO

L'articolo 1, co. 195 della legge 232/2016

CUMULO

partire dal **1° gennaio 2017**

Il cumulo è un meccanismo particolare, per valorizzare la **contribuzione mista**, ovvero quella contribuzione accreditata in più casse della previdenza obbligatoria frutto di carriere lavorative discontinue.

La norma consente al lavoratore la possibilità **di cumulare i periodi assicurativi accreditati** presso differenti gestioni, senza oneri a suo carico, per il riconoscimento di **un'unica pensione** da liquidarsi **secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo** e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Dunque a differenza della ricongiunzione il cumulo non opera alcun trasferimento della contribuzione da una gestione previdenziale all'altra e, a differenza di quanto accade normalmente con la totalizzazione nazionale

il cumulo non prevede il passaggio al sistema contributivo.

Da segnalare che a seguito dell'introduzione della Pensione con «Quota 100» e «Quota 102» il cumulo può essere esercitato anche per perfezionare i requisiti contributivi richiesti per tale prestazione (38 anni di contributi).

Destinatari

Dal 1° gennaio 2017 il cumulo contributivo è esercitabile dai lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti e mezzadri) e dagli iscritti alla **gestione separata** dell'Inps, oltre che dagli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ex Inpdap, ex Enpals, Fondo Volo, Fondo Elettrici, Fondo Telefonici eccetera) nonché anche dagli iscritti alle casse professionali (es. Cassa Forense, Cassa dei Dottori Commercialisti eccetera). Con riguardo a questi ultimi soggetti le regole per l'esercizio del cumulo mantengono alcune caratteristiche specifiche illustrate nella Circolare Inps 140/2017 in particolare per l'erogazione della pensione di vecchiaia

I requisiti

Al pari della totalizzazione nazionale, il cumulo deve interessare tutti e per intero i periodi contributivi **non coincidenti** accreditati presso le diverse gestioni assicurative menzionate

(non è possibile, in altri termini, un cumulo parziale cioè diretto a valorizzare solo la contribuzione in alcune gestioni)

inoltre è necessario che gli assicurati non risultino **già titolari di un trattamento pensionistico diretto** in una delle gestioni interessate dal cumulo stesso

Le Regole di calcolo

L'importo della pensione è determinato dalla somma dei pro-quota, tante quante saranno le gestioni interessate: ciascuna determinerà il trattamento in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le **regole di calcolo previste da ciascun ordinamento** e sulla base delle rispettive retribuzioni.

Ciò significa che, a differenza della totalizzazione, la pensione verrà liquidata con il sistema retributivo ove applicabile, fermo restando, in ogni caso, che, per i periodi successivi al 1° gennaio 2012, dovrà essere utilizzato solo il sistema contributivo.

Il cumulo consente, inoltre, la liquidazione della pensione di inabilità e di una pensione indiretta mentre non prevede la possibilità di conseguire l'assegno ordinario di invalidità.

Decreto Legislativo 42/2006

TOTALIZZAZIONE

La totalizzazione è un istituto che consente di cumulare, gratuitamente, periodi assicurativi non coincidenti sparsi in più gestioni previdenziali al fine di perfezionare un diritto alla pensione.

La pensione in regime di totalizzazione viene determinata interamente con il metodo contributivo

Attraverso la totalizzazione è possibile conseguire:
la pensione di vecchiaia
la pensione anticipata (ex anzianità)
la pensione di inabilità
la pensione indiretta.

possibile chiedere la totalizzazione di pensioni dirette anche se si è titolari di una pensione ai superstiti.

è esclusa la possibilità di totalizzare i contributi per il raggiungimento dei presupposti contributivi necessari per conseguire l'assegno ordinario di invalidità.

I destinatari

La totalizzazione può essere utilizzata dai lavoratori dipendenti e autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), dagli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai sacerdoti secolari e ministri del culto delle confessioni diverse dalla religione cattolica autorizzate dal Ministero dell'Interno con relativo decreto iscritti nell'apposito Fondo di previdenza, dai liberi professionisti iscritti ad una delle Casse privatizzate e private, nonché dagli iscritti alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria
(quindi anche dai lavoratori del pubblico impiego).

Per fruire della totalizzazione

l'interessato **non deve essere già titolare di pensione** autonoma in una delle gestioni coinvolte nella totalizzazione

non deve aver **richiesto e accettato** la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e 5 marzo 1990, n. 45

Inoltre la totalizzazione deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi presenti nelle gestioni in cui l'assicurato è stato iscritto. Non può darsi luogo ad **una totalizzazione parziale.**

La pensione in regime di totalizzazione viene determinata interamente con il metodo contributivo se al momento del pensionamento il lavoratore non ha maturato **un diritto autonomo** a pensione in nessuna delle gestioni interessate.

In tale ultimo caso il lavoratore, invece, mantiene il sistema di calcolo della prestazione vigente nel fondo interessato.

Ad esempio se un lavoratore totalizza i contributi presenti in due gestioni all'età di 67 anni avendo raggiunto in una delle due assicurazioni il requisito minimo di 20 anni di contributi e, quindi, un diritto autonomo a pensione di vecchiaia, la quota di pensione erogata da tale gestione mantiene il sistema di calcolo previsto dalle regole della predetta assicurazione.

Si rammenta che a partire dal **1° gennaio 2017** i lavoratori dovranno verificare la possibilità di ricorrere al cumulo dei periodi assicurativi in quanto tale istituto, anch'esso gratuito, è più vantaggioso rispetto alla totalizzazione perchè **non determina** il ricalcolo dell'assegno con il sistema contributivo.

Dm n. 286/1996

COMPUTO

LAVORATORI CHE POSSONO VANTARE ALMENO UN CONTRIBUTO MENSILE ACCREDITATO NELLA GESTIONE DEI CD. PARASUBORDINATI DELL'INPS.

Il computo è un istituto previsto dall'articolo 3 del Dm 282/1996 che consente agli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di «sommare» gratuitamente tali contributi con quelli versati nella gestione dei parasubordinati al fine di accedere alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata a carico della predetta gestione.

Requisiti

Questi i requisiti per esercitare l'opzione (Circ. Inps 184/2015):

1.avere meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
2.avere almeno un contributo accreditato alla data del 31 dicembre 1995;
3.possedere almeno 15 anni di contributi di cui almeno 5 nel sistema contributivo (cioè accreditati dopo il 1996);
4.avere almeno un contributo mensile versato nella gestione separata Inps

Oltre a questi requisiti è necessario, per centrare l'uscita a 64 anni, anche avere un maturato contributivo tale che il primo rateo dell'assegno - che viene determinato con il sistema contributivo - superi 2,8 volte il valore dell'assegno sociale, **cioè 1.310 euro circa al mese** (anno 2022).

Se questo requisito non è soddisfatto l'età per il **pensionamento è 67 anni** unitamente a 20 anni di contributi se il valore della pensione non risulti inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale oppure,

se neanche tale ultima condizione è rispettata, l'età della pensione sale **a 71 anni** in presenza di 5 anni di contributi effettivi.

A chi conviene

L'opzione va valutata da chi ha carriere **brillanti e pochi contributi anteriori al 1996**: in tali ipotesi è possibile infatti **andare in <u>pensione a 64 anni</u>** (quindi con un anticipo di circa 2-3 anni rispetto ai requisiti Fornero) senza necessità di riscattare la laurea e senza rimetterci molto dal punto di vista previdenziale.

Ma il computo va visto anche da coloro che con il regime Fornero non riuscirebbero a centrare i requisiti di 20 anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia

In tal caso è possibile ricorrere al computo al fine di ottenere la pensione di vecchiaia **all'età di 71 anni**.
Non si tratterà di una prestazione elevata, in quanto calcolata interamente con le regole di calcolo contributive, ma sarà comunque uno stratagemma per non perdere i contributi versati.

I requisiti contributivi per l'esercizio del computo (15 anni di contributi) possono essere integrati anche sfruttando **la nuova opzione di riscatto agevolato della laurea** (Circolare n. 6/2020).

PATRONATO INPAL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA AI LAVORATORI

esempio
una lavoratrice classe 1950 ormai disoccupata con 10 anni di lavoro dipendente nel settore privato anteriori al 1996 e 2 anni di contribuzione nella gestione separata dell'INPS.
Grazie ad una laurea quadriennale conseguita nel 1983 può presentare domanda di computo nella gestione separata contestualmente alla domanda di riscatto della laurea con il criterio agevolato pagando un onere di circa 21mila euro.

In questo modo, integra i requisiti contributivi per il computo nella gestione separata (15 anni di contributi) e può, pertanto, accedere alla **pensione di vecchiaia all'età di 71 anni**.

Se i contributi fossero superiori il riscatto consentirebbe, peraltro, anche l'uscita a 67 anni a condizione però di integrare il requisito di un rateo pensionistico di almeno 1,5 volte l'assegno sociale (cioè circa 700 euro lordi al mese).

Quale scegliere
Cumulo, totalizzazione o computo?

In linea di principio non si può dire, quale istituto sia più conveniente rispetto all'altro, dovendosi di volta in volta valutare la singola posizione contributiva.

La premessa comune è che l'interessato non sia già titolare di pensione o non abbia già perfezionato una domanda di ricongiunzione.

Bisogna infatti valutare la contribuzione mista **prima** di andare in pensione, pena, la successiva preclusione della possibilità di ricorrere all'unificazione dei contributi presenti in diverse gestioni previdenziali.

E' questa una buona regola da tenere in mente per evitare spiacevoli sorprese.

Quando il cumulo è vantaggioso

Il cumulo è ormai lo standard per mettere assieme la contribuzione mista.

Perché preserva il sistema di calcolo di ciascuna gestione previdenziale (salvo alcune casse previdenziali del settore privato) ed il lavoratore riceverà una pensione composta da più quote secondo le regole e le retribuzioni di riferimento di ciascun fondo.

Senza dover pagare

Di svantaggi il cumulo ne' ha uno solo: quello di far slittare l'erogazione del TFS per i dipendenti pubblici.

Quando la ricongiunzione è più vantaggiosa

La ricongiunzione è in genere da valutare quando l'assicurato deve trasferire in una gestione esclusiva o sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria (cioè le gestioni di dipendenti pubblici o degli ex fondi speciali) periodi assicurativi antecedenti al 1993.
Ed ha raggiunto uno stipendio abbastanza elevato prima della cessazione dal servizio.

In questa ipotesi il trasferimento dei contributi consente di profittare delle regole di calcolo particolarmente favorevoli della gestione accentrante. Aumentando la pensione rispetto al cumulo. L'operazione è però spesso **costosa** soprattutto se la domanda di ricongiunzione viene presentata poco prima del pensionamento.

Ci sono casi, poi, in cui la ricongiunzione potrebbe essere necessaria per accedere ad alcune prestazioni pensionistiche non "coperte" dal cumulo o dalla totalizzazione.
esempio all'opzione donna o ai canali di uscita per i lavori usuranti

L'onere dell'operazione può essere compensato dalla possibilità di andare in pensione prima.

Quando la totalizzazione è più vantaggiosa

In talune circostanze il lavoratore potrebbe avere un vantaggio ad ottenere il calcolo dell'assegno interamente con il sistema contributivo.

E' il caso di assicurati che hanno retribuzioni decrescenti al crescere dell'anzianità di servizio e/o escono ad età particolarmente avanzate (sui 65/66 anni).
In questi casi un calcolo interamente contributivo dell'assegno potrebbe addirittura risultare più favorevole rispetto alle altre due ipotesi.

La totalizzazione, inoltre, non prevede la dilatazione dei termini di pagamento del TFS per i dipendenti pubblici, a differenza del cumulo.

Il metodo della riserva matematica viene applicato:

1) per il riscatto del corso di laurea;
2) per il riscatto dei periodi di lavoro all'estero;
3) per la regolarizzazione dei periodi assicurativi in relazione ai quali l'obbligo del versamento dei contributi dovuti sia prescritto (cd. costituzione della rendita vitalizia);
4) per il riscatto dei periodi previsti dal decreto legislativo 564/1996 (maternità facoltativa e periodi non lavorati);
5) per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge 29/1979 e della legge 45/1990.

PATRONATO INPAL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA AI LAVORATORI

Grazie e buon lavoro!!!!!!!!!!!!